



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S. EDILIZIA-SCOLASTICA**

ATTO N. DD 453

Torino, 28/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S031 - TASK FORCE 2026 – MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI OPERE DA FABBRO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. APPROV. AFF. DIRETTO (ART. 50 C.1 LETT. A) D.LGS. 36/2023) A FANTOLINO S.R.L. P.IVA 07555650014. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 85.866,50 IVA 22 % INCLUSA - AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO - APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. CIG B97D8C97F2.

In considerazione dell'impegno attribuito ai Comuni della realizzazione, manutenzione e messa a norma degli immobili e relative pertinenze adibiti all'uso scolastico, ai sensi delle disposizioni normative e in ultimo l'art. 3 Legge 11.01.1996 n. 23, il Servizio Edilizia Scolastica ha il compito di salvaguardare e mantenere le condizioni di efficienza, sicurezza ed igienico-sanitarie del patrimonio edilizio scolastico della Città, con riferimento ai nidi, alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Il Servizio Edilizia Scolastica – Divisione Manutenzioni, per perseguire tale obiettivo, ogni anno attiva una serie di azioni attraverso le quali monitora ed individua gli interventi necessari atti ad assicurare il funzionamento, nonché ove possibile, il miglioramento degli standard prestazionali degli edifici stessi e per contrastare ogni situazione di disagio che si potrebbe presentare. In particolare, tra le varie attività e i servizi previsti per il corretto mantenimento delle strutture di competenza, si evidenziano sia opere di carattere straordinario, sia di carattere ordinario e di messa in sicurezza nelle varie scuole distribuite nelle diverse aree della Città di Torino.

Pertanto il suddetto Servizio, con lo scopo di far fronte alla necessità di interventi tempestivi per la messa in sicurezza e la dovuta manutenzione di serramenti, porte, porte tagliafuoco, griglie, grate e simili, considerato l'utilizzo frequente e la vetusta degli stessi, dovendo provvedere al rinnovo dell'appalto per l'anno 2026, ha predisposto il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 41, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 22 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, della "Task Force 2026 – Manutenzione Ordinaria Interventi Opere da Fabbro in Edifici Scolastici della Città" di cui in appresso.

Con Disposizione di Servizio del Direttore dell'Area 3 Ing. Roberto Cesare CROVA, in data 1 aprile 2025 n. prot. 4355, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Emanuele PENNAZIO, Dirigente del servizio edilizia scolastica (incarico conferito in data 28.03.2025 prot. n. 1730, a decorrere dal 01.05.2025).

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 3519 del 11.06.2025, esecutiva in pari data è stato approvato il D.I.P. (Documento di Indirizzo alla Progettazione) di cui all'art. 3 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 relativo alle suddette opere.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. DD 5768 del 25.09.2025, esecutiva in pari data si è proceduto ad approvare il Progetto Esecutivo e prenotare la spesa per un importo di euro 95.000,00 IVA 22% compresa.

Dato che l'importo dell'opera risulta essere inferiore ad Euro 150.000,00 si prescinde dal suo inserimento nel Programma Triennale dei LL.PP. della Città di Torino, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

Sulla scorta del progetto sopracitato, l'intervento si articola nelle seguenti categorie di lavorazioni di cui all'art. 34 del CSA-Parte II- Disposizioni speciali:

CATEGORIA PREVALENTE : categoria OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Classifica : I- Relativo importo lavorazioni: € 73.000,00 (Oneri della Sicurezza inclusi).

Le lavorazioni della categoria OS6 possono essere eseguite anche dalle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

In ogni caso il subappalto deve rispettare i limiti di cui all'art. 119, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 e in particolare con riferimento all'importo complessivo delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente (OS6) sopra indicata.

Il subappaltatore, per le lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla prestazione principale.

Ai sensi dell'art.119, comma 17 del D.lgs 36/2023 per la tipologia dell'appalto de quo, tenuto conto della necessità di dover limitare al massimo l'accesso in cantiere delle imprese subappaltatrici al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e luoghi di lavoro per prevenire anche il rischio di infiltrazioni mafiose, si indicano qui di seguito le lavorazioni che pur subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: categorie OS6.

Ai sensi dell'art. 11 e dell'allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023 a stazione appaltante applica il CCNL nella categoria Edilizia – codice CNEL F012 come specificato all'art. 11 del CSA.

Considerata la tipologia dei lavori previsti in appalto, nonché l'assenza di un interesse transfrontaliero ai sensi dell'art. 48, comma 2 di cui al Codice dei Contratti, nonché la necessità di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, si ritiene opportuno ricorrere all'affidamento

degli stessi mediante affidamento diretto, ai sensi art. 50 comma 1 lett. a) D.Lgs 36/2023, per un importo a base di gara pari ad Euro 71.500,00 per opere soggette a ribasso, di cui Euro 9.595,46 per costi della manodopera al netto delle spese generali e utile d'impresa, come desunti dal Q.I.M, derivanti dall'applicazione delle tabelle ministeriali per il settore merceologico del presente appalto come da art. 2 del CSA, in particolare: operaio specializzato 31,78 €/ora – operaio qualificato 29,41 €/ora – operaio comune 26,35 €/ora (costi orari non incrementati del 27,60%), oltre Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 73.000,00 (oltre IVA a termini di legge).

I prezzi richiamati nel CSA restano fissi e invariati per tutta la durata del contratto e saranno soggetti alla variazione percentuale offerta dalla Ditta aggiudicataria. Per l'appalto de quo l'elenco prezzi di riferimento è:

“Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2025” - approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025 (B.U. n. 19 supplemento ordinario n. 2 del 10/04/2025).

L'operatore economico è tenuto, ai sensi dell'art.108, comma 9 del D.Lgs.36/2023, a pena di esclusione, ad indicare gli oneri aziendali della sicurezza non soggetti a ribasso ed i costi della manodopera sulla scorta di quanto previsto dall'art.110, comma 4 e 5 del Decreto Direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025 Si sottolinea che l'operatore economico ai sensi dell'art.41, comma 14 del Codice può dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 è previsto il premio di accelerazione secondo le modalità stabilite all'art. 9 comma 8 del CSA.

Il contratto è da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi degli artt. 31, 32 dell'allegato I.7 e 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023.

Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà, prima dell'aggiudicazione, alla verifica del costo indicato dall'offerente ai sensi dell'art. 108, co. 9 del D.Lgs n. 36/2023.

L'appalto de quo non si ritiene frazionabile in lotti ex art. 58 comma 2 del D.lgs n. 36/2023, in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti ed è comunque garantita la piena accessibilità anche alle piccole e micro imprese.

Il computo metrico estimativo allegato al progetto, come peraltro disciplinato nel CSA, farà parte integrante del contratto d'appalto ex art. 18 co. 1 D.Lgs n. 36/2023.

Per la tipologia delle opere da appaltare, già in sede di progetto si è valutata l'applicabilità dei CAM conformi al D.M. n. 256 del 23/06/2022 ed ai sensi dell'art. 57 co. 2 D.Lgs. 36/2023, pertanto in fase di esecuzione il D.L. sarà tenuto alla verifica di quanto prescritto nella relazione CAM e CSA allegati al progetto esecutivo approvato.

All'appalto de quo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 comma 2 bis del D.lgs 36/2023 e il correlato allegato II.3 al Codice. In particolare l'allegato II.3 in discorso, prevede al comma 4 che le Stazioni Appaltanti inseriscano nei documenti di gara specifiche disposizioni volte a conseguire obiettivi di incremento occupazionale giovanile e di genere.

In particolare, è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Come peraltro previsto dal comma 7 del medesimo allegato, possono essere stabiliti livelli di incremento occupazionale in una quota inferiore a quella pari al 30 per cento, con adeguata motivazione alla deroga, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del lavoro nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Con le linee guida approvate con Decreto del 20 giugno 2023 dalla Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia sono state individuate le modalità di attuazione di tale deroga.

In osservanza di tale Decreto si ritiene di prevedere per l'appalto de quo una quota pari al 14.83 % da destinare all'incremento dell'occupazione femminile (compreso il personale impiegatizio) ed una quota pari al 30 % per quella giovanile.

Quanto sopra esposto si giustifica in ragione del dato Istat, rilevazione forze lavoro terzo trimestre 2024 relativo rispettivamente al tasso di occupazione femminile per il profilo professionale "dipendenti" pari al 9,83% rispetto a quello complessivo per il profilo nel settore delle costruzioni che si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei diversi settori produttivi (Ateco 2007), nonché in ragione dell'entità degli importi delle lavorazioni specialistiche da eseguire, indicate nel CSA e nel computo metrico estimativo.

La Città non intende avvalersi dell'istituto del Collegio Consultivo Tecnico. È esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell'art. 214 del D.lgs n. 36/2023 in quanto tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto saranno devolute al competente Foro di Torino, così come non trova applicazione per la materia in oggetto l'istituto della mediazione civile di cui alla D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. come da art. 13 dello Schema di Contratto d'appalto.

In data 07.10.2025, il Direttore dei Lavori Geom. Raffaele SCILANGA ha redatto l'attestazione dello stato dei luoghi interessati dai lavori, di cui all'art. 1, comma 2 lettera a) dell'allegato II.14 al D.Lgs 36/2023, propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente (all. 1).

Dalle verifiche effettuate, è risultato che i lavori in oggetto della negoziazione non sono reperibili nelle convenzioni Consip attive, né sussiste comparabilità tra alcun prodotto presente nelle stesse, mentre a seguito di verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, sono risultati presenti nella piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Tenuto conto che l'allegato I.1 del d.lgs. 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice". Tale precisazione è stata chiarita nella Relazione Illustrativa al Codice.

Considerato che l'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, e considerato che la categoria dei lavori in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, si ritiene opportuno utilizzare il portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione - MePa - ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 procedendo al confronto di una pluralità di preventivi. La procedimentalizzazione in tal modo dell'affidamento diretto non modifica la natura di tale procedura poiché l'utilizzo dei preventivi serve all'amministrazione per valutare la capacità degli operatori economici al fine di avviare il successivo affidamento.

Valutata la loro specificità professionale e il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del contratto, sono stati quindi contattati 3 operatori economici, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale atto n. DEL 730/2024, esecutivo dal 29 dicembre 2024:

BKMM DI BESHAY ATEF, P. IVA 07607050015;
SE.PA.M. S.R.L., P. IVA 03800370011;
FANTOLINO S.R.L., P. IVA 07555650014.

Il RUP sulla base di esperienze pregresse, della congruità del prezzo offerto, del possesso requisiti tecnici idonei allo svolgimento dei lavori in oggetto del presente affidamento, valutati complessivamente i preventivi proposti, ha ritenuto che l'unico preventivo presentato, da FANTOLINO S.R.L., risulta conveniente per l'amministrazione.

La scelta dell'Operatore Economico aggiudicatario è stata effettuata dal RUP sulla base della rispondenza all'interesse pubblico e secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'intervento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

La procedura in oggetto si svolge nel pieno rispetto del principio della fiducia reciproca nell'azione legittima e corretta sia dell'Operatore Economico che dell'Amministrazione, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte adottate da quest'ultima per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

Pertanto, con Trattativa Diretta n° 5726585 - CIG B97D8C97F2 (Categoria di abilitazione: OS6 - Finiture di opere generali - CPV 45421160-3), e successiva integrazione documentale, richiesta via PEC con prot. 16216 del 14.11.2025 e ricevuta via PEC con prot 16381 del 18.11.2025, è stato selezionato il preventivo dell'operatore economico FANTOLINO S.R.L., con sede in Via Giulio Natta 11/B, Torino (TO), CAP 10148, P. IVA 07555650014, legale rappresentante Sig. Renzo Fantolino, che ha offerto un ribasso percentuale pari a 5,00 % sull'importo a base di gara di Euro 73.000,00 (di cui Euro 71.500,00 per opere soggette a ribasso di gara, ed Euro 1.500,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre IVA 22%), per un importo Euro 67.925,00 per opere ribassate, di cui Euro 9.121,00 per manodopera al netto di spese generali e utili di impresa, ed Euro 1.500,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un totale di Euro 69.425,00 oltre ad Euro 15.273,50 per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 84.698,50, come riportato nell'offerta ricevuta (all. n. 2).

Ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato e dato atto che:

- l'affidamento in capo all'operatore economico individuato avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 36/2023. L'affidamento oggetto del presente

atto, pertanto, non vede coinvolto il contraente uscente nel precedente affidamento per la stessa categoria di lavori;

- l'affidamento in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2, del D.lgs. 36/2023, come sopra specificato;
- l'operatore economico ha sottoscritto, in sede di presentazione del preventivo, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e il DGUE, contenenti le attestazioni relative al possesso dei requisiti, di ordine generale e speciale, ai sensi degli artt. 94, 95, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023, il rispetto della clausola di pantouflage o revolving doors in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
- Il contratto collettivo nazionale che l'impresa dichiara di applicare, per cui è stata fornita apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele ex art. 11 comma 4 D.Lgs. 36/2023, è: C049;
- sono stati svolti i controlli in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 che hanno dato esito positivo. Successivamente si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, per cui verrà chiesta garanzia definitiva, ai sensi dell'art.53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

Resta fermo che, nel caso in cui a seguito di successiva verifica non venga confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore individuato, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, a darne comunicazione ad ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di affidamento indette dalla Città.

Si dà altresì atto che, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore ad Euro 150.000,00 e con un solo soggetto, ai sensi dell'art. 55 comma 2, del D.Lgs. 36/2023, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3, lett. d) del medesimo decreto.

L'operatore economico ha inoltre sottoscritto il Patto di Integrità della Città di Torino relativo alle procedure di affidamento finalizzate alla stipula dei contratti pubblici ex art. 1 comma 17 della L. 190/2012, impegnandosi ad osservarlo. L'operatore economico ha accettato anche l'impegno all'osservanza del Codice di Comportamento della Città.

Occorre pertanto ora:

- approvare l'aggiudicazione dei lavori di TASK FORCE 2026 – MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI OPERE DA FABBRO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' a FANTOLINO S.R.L., con sede in Via Giulio Natta 11/B, Torino (TO), CAP 10148, P. IVA 07555650014, legale rappresentante Sig. Renzo Fantolino, ritenuto in possesso di requisiti di capacità tecniche idonee a svolgere il lavoro in oggetto;
- approvare il nuovo quadro economico e il relativo cronoprogramma finanziario e confermare, ai sensi dell'art. 183 TUEL, l'impegno di spesa per l'anno 2026, con i fondi già prenotati con la citata determinazione dirigenziale atto n. DD 5768 del 25.09.2025, di Euro 69.425,00 (di cui Euro 67.925,00 per opere al netto del ribasso di gara del 5,00 % ed Euro 1.500,00 per oneri contrattuali della sicurezza), Euro 15.273,50 per IVA 22%, oltre ad Euro 934,40 per Fondo per le funzioni tecniche ed Euro 233,60 per Fondo per l'innovazione, per un totale complessivo di Euro 85.866,50 come riportato nel dettaglio economico finanziario;
- autorizzare la stipula del contratto ad intervenuta esecutività del presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 27 e 28 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 411.

Per quanto attiene alle transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art.

3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (CIG B97D8C97F2).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di attestare l'affidamento di cui in oggetto rientra nelle competenze negoziali attribuite al Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 4, del D.Lgs 36/2023 e degli artt. 7 e 27 comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti adottato dalla di Torino;
2. di autorizzare l'affidamento dell'intervento di cui all'oggetto articolato come descritto in narrativa che qui si richiama formalmente sulla scorta del progetto esecutivo validato secondo quanto previsto all'art. 42, co.4 D.Lgs.n. 36/2023 ed approvato con determinazione dirigenziale atto n. DD 5768 del 25.09.2025, anche a seguito dell'avvenuta attestazione in data 07.10.2025 relativa allo stato dei luoghi interessati dai lavori fornita al RUP Ing. Emanuele PENNAZIO dal Direttore dei Lavori Geom. Raffaele SCILANGA (all. 1), come indicato in narrativa e sulla base del Capitolato Speciale d'Appalto;
3. di dare atto del rispetto del principio di rotazione, come espresso dall'art. 49 comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
4. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che si ritengono qui integralmente richiamate, l'affidamento diretto previo confronto di preventivi così come esplicitato in narrativa, mediante piattaforma di approvvigionamento digitale MePa (CIG B97D8C97F2), ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, per i lavori di TASK FORCE 2026 – MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI OPERE DA FABBRO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' affidando tali lavori, in esito alla procedura di cui sopra, a FANTOLINO S.R.L., con sede in Via Giulio Natta 11/B, Torino (TO), CAP 10148, P. IVA 07555650014, legale rappresentante Sig. Renzo Fantolino, che, ha offerto un ribasso percentuale pari a 5,00% sull'importo a base di gara previsto di 73.000,00 (di cui Euro 1.500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di aggiudicazione di Euro 67.925,00 per opere ribassate (di cui manodopera per Euro 9.121,00 al netto delle spese generali e utile d'impresa) ed Euro 1.500,00 per i costi della sicurezza, per un totale appalto di Euro 69.425,00, oltre Euro 15.273,50 per IVA 22 %, per un totale di Euro 84.698,50 come dall'offerta allegata (all. n. 2);
5. di dare altresì atto che il computo metrico estimativo allegato al progetto, come peraltro

- disciplinato nel CSA, sarà parte integrante del contratto d'appalto, ex art. 18 comma 1 D.Lgs. 36/2023;
6. di dare atto che l'importo dell'opera risulta essere inferiore ad Euro 150.000,00, pertanto non è stata inserita nel Programma Triennale dei LL.PP. della Città di Torino, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
 7. di approvare il nuovo Quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, come riportato nel dettaglio economico finanziario;
 8. di confermare, ai sensi dell'art. 183 TUEL, la spesa di Euro 85.866,50 IVA 22 % compresa, per l'affidamento dei lavori di cui al precedente punto 4) con i fondi già prenotati con la Determinazione Dirigenziale Atto DD n. 5768 del 25.09.2025. Detto importo è comprensivo dell'incentivo per le funzioni tecniche per Euro 934,40 e del fondo per l'innovazione per Euro 233,60 che sarà erogato in conformità alle disposizioni regolamentari;
 9. di dare atto che sono stati svolti i controlli in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 che hanno dato esito positivo;
 10. di autorizzare la stipula formale del contratto ad intervenuta esecutività del presente atto, mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale, per mezzo dello scambio di lettere, anche tramite sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi della normativa europea, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 28 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 411;
 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, al suddetto affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3, lett. d) del medesimo decreto;
 12. di dare atto che il contratto collettivo nazionale che l'impresa dichiara di applicare, per cui è stata fornita apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele ex art. 11 comma 4 D.Lgs. 36/2023, è: C049;
 13. di dare atto che verrà chiesta garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
 14. di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico del rispetto della clausola di *pantouflage* o *revolving doors* in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 15. di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
 16. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della suddetta spesa che avverrà a 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture previa attestazione della regolarità delle prestazioni svolte;
 17. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore dell'operatore economico affidatario, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 18. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 19. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
 20. di dare atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito dell'affidamento in oggetto;
 21. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Città di Torino nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Dettaglio economico-finanziario

1. Di approvare a seguito del presente atto il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario come segue:

DESCRIZIONE	2026
Opere ribassate	67.925,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00
Totale	69.425,00
IVA 22% opere	14.943,50
IVA 22% sicurezza	330,00
Totale IVA 22%	15.273,50
Totale opere e sicurezza IVA inclusa	84.698,50
Incentivi per funzioni tecniche (art.45 D.Lgs.36/2023 e s.m.i.) 1,6% - 80% fondo funzione tecniche	934,40
Incentivi per funzioni tecniche (art.45 D.Lgs.36/2023 e s.m.i.) 1,6% - 20% fondo innovazione	233,60
Imprevisti	4.772,00
TOTALE COMPLESSIVO	90.638,50

Cronoprogramma finanziario	2026
Stanziamento	€ 90.638,50
Impegnato	€ 85.866,50
Prenotato	€ 4.772,00

2. Di confermare gli impegni di spesa, ai sensi dell'art. 183 TUEL, per un importo complessivo di Euro 85.866,50, di cui Euro 67.925,00 per opere ribassate (di cui per manodopera Euro 9.121,00 al netto di spese generali e utili di impresa), Euro 1.500,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, Euro 15.273,50 per IVA 22%, Euro 934,40 per il fondo per le funzioni tecniche ed Euro 233,60 per il fondo per l'innovazione, già prenotati con la citata DD n. 5768 del 25.09.2025 esecutiva in pari data, così come suddivisi secondo il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma sopra riportato.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Emanuele Pennazio